

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente

Sentenza ex art. 429 cpc

Nella causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
promossa da:

LAMUSTA MARIA ANTONIETTA rappresentata e difesa dall’Avv. Decataldo Stefania

- *Ricorrente* -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dagli avv.ti Certomà, Andriulli, Brancaccio

- *Convenuto* -

Fatto e diritto

Con ricorso del 20.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver appreso a seguito della pubblicazione dell’elenco suppletivo 2022 del Comune di Manduria (TA) del disconoscimento di numero 51 gg nel 2018 e 52 gg nel 2019 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “*Soc. Coop Agricola San Marzano*” del Sig. Vecchio.

Assumeva precisamente di aver lavorato nei predetti anni rispettivamente dai mesi da marzo a maggio (nel 2018) e da maggio a luglio (nel 2019)

Sostenendo l’infondatezza della determinazione dell’Istituto, la parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla iscrizione nei predetti elenchi per l’anno e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.

L’I.N.P.S. si è costituito e si è opposto all’accoglimento della domanda.

Espletata la prova testimoniale ammessa, all’odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.

La domanda attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Parte ricorrente non ha sufficientemente provato di aver lavorato per le giornate indicate in ricorso per l’azienda agricola “*Soc. Coop Agricola San Marzano*”.

Invero, la teste Demko D. poteva essere a conoscenza dei fatti di causa limitatamente alle sole



giornate lavorate nel mese di maggio 2018, avendo affermato di aver lavorato alle dipendenze del Sig. Vecchio solo per detto mese. Nulla poteva, pertanto, aggiungere in ordine alle ulteriori giornate.

In ordine alle dichiarazioni della teste Turco Cosima, su cui resta imperniata, dunque, l'intera difesa, va precisato che la stessa è genitore della ricorrente.

Sebbene non sussista alcuna incapacità a testimoniare di chi è legato alla parte ricorrente da un rapporto di parentela, spetta al giudice una valutazione discrezionale *“alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto”* (Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – Lavoro Ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204).

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Turco sono inattendibili poichè contraddittorie, in quanto in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa in sede di sommarie informazioni agli ispettori. In detta circostanza, infatti, ha dichiarato di aver lavorato in periodi diversi, su colture differenti e di aver prestato l'attività di bracciante agricola insieme alla figlia solo per l'anno 2018.

In assenza di ulteriori elementi, in definitiva, non può dirsi raggiunta la prova dell'espletamento di attività lavorativa per le giornate e per gli anni indicati in ricorso.

Non spettano conseguentemente, i relativi trattamenti economici e previdenziali richiesti.

Poiché l'allegato al ricorso introduttivo e rubricato in atti con nome file : *“Dichiarazione ex art. 152”* non è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, facendo riferimento ad un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte, e non due, rispetto quello previsto ai sensi dell'art. 76 del DPR 115/2002, le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Taranto, 20.5.2024

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)



Sentenza n. 1223/2024 pubbl. il 20/05/2024
RG n. 6721/2023

